

orig. D.150
S



Provincia
di Pesaro e Urbino

COPIA dell'ORIGINALE

ASET-FANO
19 LUG. 2010
Protocollo N°.....

Prot. N. 45766/2010



Determinazione n. 1778 del 07/07/2010

OGGETTO: ASET SPA . AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI MONTESCHIANTELLO DI FANO (PU). (DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 E S.M.I. DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 - L.R. 7/04 - L.R. 6/07)

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3 - AMBIENTE, AGRICOLTURA,
ENERGIA E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI, PIANIFICAZIONE
AMBIENTALE
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA**

Proposta n. 348/2010

VISTA la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, con documentazione allegata, da ASET S.p.A., in data 30/05/2003, acquisita al prot. n. DIP4/3502 del 30/05/2003, con sede legale in Fano (PU), Via E. Mattei, 17 e sede impianto in Loc. Monteschiantello del comune di Fano (PU), per l'esercizio della Discarica per rifiuti non pericolosi (D.Lgs. 59/05, allegato I, punto 5.4);

VISTO il documento istruttorio allegato al presente atto e facentene parte integrante e sostanziale, predisposto dall'Ufficio "Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - Bonifica siti inquinati" P.O. Tutela e risanamento delle acque - gestione e prevenzione dei rifiuti del Servizio 4.3 Ambiente, Agricoltura, Energia e sviluppo fonti rinnovabili e Pianificazione Ambientale", dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare la presente determina;



VISTO l'articolo 16/bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n° 20;

VISTA la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 417 del 20 novembre 2009 ad oggetto "Competenze amministrative in materia di autorizzazioni ambientali (A.I.A.) ed applicazione delle fasi istruttorie. Decreto Regionale 12 giugno 2007, n. 6. Legge Regionale 24 dicembre 2007, n. 37".

DETERMINA

1. **DI RILASCIARE** l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della Direttiva 2008/1/CE e del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, ad **ASET SpA** (P. IVA 01474680418) con sede legale in Fano (PU), Via E. Mattei, 17, **in qualità di gestore della sede operativa sita in Fano (PU)**, per l'esercizio dell'impianto sito in **Loc. Monteschiantello** (Cod. attività IPPC: 5.4);
1. **DI PRENDERE ATTO** che con Delibera di Giunta Provinciale n. 423 del 24/11/2005 la Provincia di Pesaro ha approvato il "Piano di Adeguamento della Discarica di 1ª categoria sita in loc. Monteschiantello di Fano ai sensi del D.Lgs 36/03 - art. 27 D.Lgs. 22/97" presentato da ASET SpA (PU) in data 26 settembre 2003 e s.m.i., in conformità all'art. 17, comma 4 del D.Lgs 36/2003;
2. **DI IMPORRE** il rispetto delle condizioni (valori limite, frequenza di controlli e metodiche analitiche di controllo) e prescrizioni contenute nell'allegato A (Rapporto Istruttorio Integrato), oltrechè Allegato B (Piano di Monitoraggio e Controllo), che formano parte integrante e sostanziale del documento istruttorio;
3. **DI IMPORRE** al gestore l'adeguamento, la gestione dell'impianto ed il rispetto delle raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni ambientali contenute nel presente atto entro i termini proposti nella domanda e indicati in tale allegato;
4. **DI DISPORRE CHE** gli atti di fideiussione già presentati a favore dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro sono validi anche per codesta autorizzazione e che, in ogni caso, con riferimento all'art 14 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (il quale prevede per le discariche l'attivazione di garanzie finanziarie distinte relative alle due fasi distinte della gestione dell'impianto), in relazione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 994 del 21 luglio 2008, avente ad oggetto "Linee Guida regionali in materia di garanzie finanziarie per le operazioni di



Determinazione n. 1778 del 07/07/2010

smaltimento dei rifiuti in discarica, ed in osservanza alla D.G.P. 20 marzo 2009 (avente ad oggetto "Deliberazione della Giunta Provinciale in materia di garanzie finanziarie relative alle discariche), che la Ditta A.S.E.T. S.p.A. di Fano provveda a mantenere valide, con le modalità ed entro termini stabiliti dalle predette norme e delibere, le garanzie finanziarie, provvedendo ad effettuarne il rinnovo almeno 6 mesi prima della naturale scadenza della precedente;

5. di stabilire che il gestore dell'impianto deve provvedere all'effettuazione dei seguenti adempimenti:

a) comunicazione dell'avvenuto adeguamento

- il gestore dell'impianto, entro trenta giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, comunica all'Autorità Competente la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto modificata;
- la medesima comunicazione deve essere inoltre effettuata non oltre trenta giorni dopo l'adeguamento complessivo dell'impianto;

a) verifica dell'adeguamento

- entro tre mesi dalla comunicazione di adeguamento complessivo di cui alla precedente lettera a), il gestore effettua i controlli sull'intero impianto prescritti nell'Allegato B (Piano di Monitoraggio e Controllo) della presente determina, comunicando preventivamente all'Autorità Competente, al Comune di Fano ed all'ARPAM la data di effettuazione, e trasmette, agli stessi Enti, gli esiti entro i successivi 60 giorni, allegando i relativi certificati analitici firmati da un tecnico abilitato;

b) gestione dell'impianto

- dalla data di notifica da parte del gestore della presente autorizzazione sono vigenti, a tutti gli effetti, i nuovi valori limite e le prescrizioni citate nell'Allegato "B";
- in qualsiasi caso non si devono provocare fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale e i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza;
- la formazione di emissioni diffuse deve essere ridotta e contenuta il più possibile adottando le misure in linea con le migliori tecniche disponibili o altre tecniche qualora più efficaci;

c) fasi critiche della gestione dell'impianto

Determinazione n. 1778 del 07/07/2010



- sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto, qualora previste; contestualmente alla comunicazione di avvenuto adeguamento complessivo dell'impianto: il gestore comunica i parametri che determinano l'inizio e la fine delle fasi critiche, i valori limite di emissione attesi in tali fasi tenuto conto delle cautele volte al massimo contenimento delle emissioni, e le modalità di gestione delle fasi stesse;

d) controlli e monitoraggio


- a decorrere dalla data di ricevimento del presente provvedimento, il gestore effettua autonomi controlli all'impianto nelle più gravose condizioni d'esercizio, come indicato nell'Allegato B (Piano di Monitoraggio e Controllo), secondo le modalità e con la frequenza ivi riportate. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il gestore dell'impianto deve inviare all'Autorità Competente, al Comune di Fano e all'ARPAM, un calendario dei controlli programmati all'impianto relativamente all'anno solare successivo, con le modalità indicate all'Allegato B. Eventuali variazioni a tale calendario dovranno essere comunicate tempestivamente agli stessi enti;
- il gestore è tenuto ad inviare le comunicazioni relative ai monitoraggi all'Autorità Competente, al Comune di Fano e all'ARPAM con frequenza annuale allegando i relativi certificati di analisi firmati da un tecnico competente in materia, entro il 30 maggio di ogni anno, con le modalità indicate all'allegato B che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

e) altre prescrizioni generali relative ai controlli

- il gestore dell'impianto deve fornire all'autorità ispettiva l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
- il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;

f) inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività.

- all'atto della cessazione definitiva delle attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti



Determinazione n. 1778 del 07/07/2010

permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si dovessero manifestare durante l'esercizio;

6. Di stabilire che, entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di ritiro del presente atto, la Ditta A.S.E.T. S.p.A. di Fano (PU), relativamente all'applicazione del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 (Modalità anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (e con riferimento alle procedure A.I.A. di competenza della Provincia di Pesaro – Urbino stabilite con D:G.P. n. 417 del 20 novembre 2009), è tenuto a calcolare la tariffa istruttoria in relazione a quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 24 aprile 2008 e secondo le modalità indicate dalla Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009, inviando copia della quietanza di avvenuto pagamento all'Ufficio "A.I.A." di Pesaro, Via A. Gramsci, n. 7 – 611121 – Pesaro ;
7. Con l'avvertimento:
 - che di ogni problema conseguente al verificarsi di eventuali situazioni patologiche, connesse con il conferimento di rifiuti, risultanti alla verifica di accettazione contaminati o patogeni, deve esserne data immediata comunicazione alla AUSL competente territorialmente e all' ARPAM – Servizio Impiantistica Regionale;
 - che l'autorizzazione ha efficacia nei confronti del soggetto affidatario della gestione dell'impianto;
8. **di dare atto che**, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 59/05, il presente provvedimento, efficace dalla data di notifica all'A.S.E.T. S.p.A. di Fano (PU), è rinnovato decorsi **cinque anni** dalla data di rilascio. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il gestore, almeno sei mesi prima della data di scadenza della presente autorizzazione presenta all'Autorità Competente apposita domanda corredata della relazione di cui all'art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 59/05; di precisare che il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 9, comma 4, del D.Lgs. n. 59/2005;
9. **di dare atto altresì che**, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2005, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità Competente le modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione ai fini della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o delle relative condizioni;

Determinazione n. 1778 del 07/07/2010



10. **di dare atto che**, a norma dell'articolo 5, comma 14, del D.Lgs. n. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto a far data dalla sua ricezione da parte del gestore dell'impianto, ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. In particolare sono sostituite le autorizzazioni indicate nell'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
11. l'Autorità Competente provvederà a trasmettere copia conforme della presente determina alla Ditta A.S.E.T. S.p.A di Fano (PU), nonché copia semplice al Comune di Fano ed all'ARPAM, mentre l'originale è trattenuto agli atti di questa Amministrazione Provinciale;
12. **si dispone** la messa a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, previo accordo con il Servizio Ambiente della Provincia di Pesaro, presso l'Ufficio del Responsabile del procedimento "Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - Bonifica siti inquinati", sito in Via Gramsci n. 7 - Pesaro, della copia del presente provvedimento, nonché i risultati dei controlli delle emissioni, corredati da dati analitici di cui alla lettera e);
13. di rappresentare che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Si ricorda infine che può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della Provincia.

Dirigente Servizio 4.3
F.to DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA

La presente copia, composta di n. 6... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n. 80.. allegati per un totale di n. 86. pagine.

Pesaro, 11.6 LUG. 2010

